



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE N°25
del 05 Luglio 2024

Regolamentazione delle attività di pubblico esercizio, esercizio commerciale ed esercizio su aree pubbliche, per il periodo estivo 2024.
Disposizioni in materia di spettacoli musicali e trattenimenti danzanti in luoghi pubblici o aperti al pubblico

IL SINDACO
Giovanni Cirillo

(n.q. di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e di Protezione civile)

VISTE le procedure organizzative in materia di spettacoli musicali/danzanti in luogo pubblico o aperto al pubblico, sia a carattere occasionale/stagionale, che permanente, presupponendo il possesso dell'autorizzazione ex art. 68 del TUPLS rilasciata al termine dell'iter istruttorio che prevede il possesso dei requisiti e di tutte le certificazioni/documentazioni tecniche di seguito meglio specificati;

CONSIDERATO che, l'approssimarsi della stagione estiva 2024 porterà ad un sicuro incremento delle attività di intrattenimento, in orario serale e notturno;

CONSIDERATO che, nell'ambito sia del territorio cittadino, che nella frazione balneare di Bovo Marina, ove insistono un importante numero di pubblici esercizi ed esercizi su aree pubbliche sarà interessata, come accaduto negli anni precedenti, da una moltitudine di persone di ogni età;

CONSIDERATO che a questi Uffici sono, più volte, pervenute segnalazioni da parte di cittadini residenti/domiciliati, volte a segnalare situazioni di degrado ed incuria, in cui versa, soprattutto in orario notturno, con notevole pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana dovuta alla mancata regolamentazione delle attività sonore;

RILEVATA l'esigenza di contemperare lo svolgimento delle attività economiche, attesa la conclusione della nefasta contingenza sanitaria con la tutela, legislativamente prevista, della tranquillità e del riposo dei cittadini residenti sul territorio comunale;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.)*,

VISTO l'art. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. (T.U.L.P.S.)*, **VISTI** gli aftt. 650 e 659 Codice Penale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie vigenti in materia;

VISTO l' O.R.EE.LL,

VISTA la Legge 689/1981 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto del Comune di Montallegro;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere in merito.

ORDINA

con decorrenza immediata e fino a sabato 30 settembre 2024:

- 1- gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e gli esercizi su aree pubbliche, insistenti all'interno del centro abitato comunale, dovranno cessare ogni attività sonora gradualmente a partire dalla ore 1:30 (la quale dovrà, continuativamente, rispettare il limite massimo di decibel legislativamente previsto) entro e non oltre le **ore 2:00**;
- 2- gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e gli esercizi su aree pubbliche, insistenti nella località balneare Bovo Marina, dovranno cessare ogni attività sonora gradualmente a partire dalla ore 2:30 (la quale dovrà, continuativamente, rispettare il limite massimo di decibel legislativamente previsto) entro e non oltre le **ore 03:00**;
- 3- ai soggetti di cui al punto 1 è imposta la chiusura completa delle attività, inderogabilmente, entro le **ore 02:30**;
- 4- ai soggetti di cui al punto 2 è imposta la chiusura completa delle attività, inderogabilmente, entro le **ore 03:30**;
- 5- i soggetti che vogliono organizzare spettacoli musicali e trattenimenti danzanti, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono dotarsi, **almeno 15 giorni prima della data prevista per la realizzazione dell'evento**, dell'autorizzazione ex art. 80 del T.U.L.P.S. Ogni richiesta deve essere corredata, altresì, della seguente documentazione:
 - a. Autorizzazione all'uso dell'area pubblica o privata o del locale in cui deve realizzarsi l'evento;
 - b. Autorizzazione per le emissioni sonore in deroga alla normativa vigente o contenimento dell'impatto acustico entro i limiti prescritti;
 - c. Nulla Osta SIAE.

Qualora sia prevista una presenza fino a 200 unità dovrà essere, invece, acquisita una relazione tecnica asseverata redatta da tecnico abilitato, attestante che l'area/ locale e le strutture installate possiedano i requisiti di sicurezza prescritti a tutela della pubblica incolumità.

La predetta autorizzazione dovrà essere inviata, tramite apposito modulo, reperibile sul sito web della Questura di Agrigento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

ammin.quest.ag@pecps.poliziadistato.it

- 6- In caso di violazione di cui alle predette prescrizioni il Sindaco potrà procedere alla sospensione dell'attività.

DA MANDATO

di trasmettere la presente Ordinanza al Segretario Generale ed ai Responsabili di P.O. affinché provvedano, ognuno per quanto di competenza, alla esecuzione della stessa, nonché la pubblicazione, ai fini dell'opportuna conoscenza da parte della cittadinanza, all'Albo Pretorio on/ine e la diffusione tramite i mezzi ritenuti maggiormente conducenti allo scopo.

RENDE NOTO

che, salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presente Ordinanza, è punito con la sanzione penale di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), ovvero - valutata la tipologia della violazione stessa - con la sanzione amministrativa, ex art. 7-bis, comma 1-bis, del T.U.E.L. da € 25,00 ad € 500,00.

DISPONE

l'immediata trasmissione della presente Ordinanza:

- a) al Signor Prefetto di Agrigento;
 - b) al Signor Questore di Agrigento;
 - c) al Comando Tenenza di Porto Empedocle;
 - d) alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
 - e) al Signor Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montallegro , cui spetta il compito di darvi esecuzione, ponendo in essere i conseguenti controlli;
 - f) al Signor Responsabile dell'Area di Vigilanza, cui spetta il compito di darvi esecuzione, ponendo in essere i conseguenti controlli;
- la notificazione, mediante Agenti di Polizia Locale o Messi comunali, della presente Ordinanza ai titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi ed esercenti su aree pubbliche insistenti sul territorio comunale.

AVVERTE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: giurisdizionale al T.A.R. Sicilia - sede di Palermo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, lett. b), e 21 della L. 1034/1971 e ss.mm.ii., nel termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; straordinario al Presidente della Regione Siciliana, esclusivamente per motivi di legittimità, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Montallegro li 05/07/2024



IL SINDACO

Giovanni Cirillo